

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

20 GIUGNO 2024

Ricorso della società ASD BASKET ALAN avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara N. 2435 svoltasi il 16 giugno 2024 con la società Pollino Basket del campionato Divisione Regionale 1

La Corte Sportiva d'Appello,

composta dai Sigg.

avv. Andrea Viola -Presidente

avv. Fabrizio Ruffo -Componente

avv. Pia Maria Gulli -Componente

riunitasi il giorno 20 giugno 2024 alle ore 16.00 nei locali del Comitato Regionale Calabria FIP per discutere il ricorso sopra indicato, letti gli atti ed ascoltata l'avv. Ines Travia nell'interesse dei ricorrenti, osserva quanto segue:

preliminarmente la Corte non ritiene utilizzabile la prova televisiva in quanto non rientrante nelle ipotesi di ammissibilità previste dall'art. 83 del RG; ritiene inoltre ininfluenza la testimonianza del primo arbitro, Loccisano, richiesta dai ricorrenti, in quanto il rapporto arbitrale appare sufficientemente circostanziato ai fini del decidere.

Ciò premesso, la Corte ritiene che l'espressione utilizzata dall'atleta Russo Francesco, giudicata dagli arbitri provocatoria e plateale, non possa essere qualificata come minacciosa in quanto, pur deprecabile, è spesso usata nei contesti agonistici per indicare il convincimento di una facile vittoria nei confronti degli avversari. Rimarcata la circostanza che l'espressione era riferita alla squadra avversaria e non al pubblico, non è possibile tuttavia, ritenerla lecita.

La Corte ritiene pertanto che l'espressione deve essere qualificata come comportamento non regolamentare espresso platealmente ai sensi dell'art. 35 n. 1/C RG. A tal fine la Corte ritiene che, essendo la condotta riferita come immediatamente successiva al fischio finale, deve ritenersi comunque posta in essere durante la disputa di una gara pur se non in fase di gioco. Quanto alle circostanze, la Corte ritiene di bilanciare la circostanza aggravante di cui all'art. 21 n. 5/A RG con l'attenuante "generica" consistente nella buona condotta durante l'anno sportivo, ai sensi dell'art. 21 n. 4/ultimo capoverso RG

PQM

la Corte d'Appello accoglie parzialmente il ricorso, riduce la squalifica dell'atleta Russo Francesco ad una gara previa riqualificazione del fatto in comportamento non regolamentare espresso platealmente (art. 35 n. 1/C RG) e previa concessione delle attenuanti ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

Firmato

avv. Andrea Viola

avv. Fabrizio Ruffo

avv. Maria Pia Gulli